

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): primi indirizzi regionali

A seguito della entrata in vigore, il 13 giugno scorso, del DPR n. 59/2013 *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale*, Regione Lombardia ha reso disponibile sul portale regionale la circolare che ne prevede l'attuazione e fornisce le prime indicazioni¹.

Il documento orienta Province, Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e soggetti che devono presentare le istanze nell'applicazione del *Regolamento*.

Il documento è composto da

1. **Circolare** di carattere generale esplicativa del testo del *Regolamento*;
2. **Allegato 1** contenente le prime proposte operative relative alla procedura di rilascio dell'AUA;
3. **Allegato 2** contenente il modello di *Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA*.

Circolare generale

Definisce l'AUA: un unico provvedimento autorizzativo, della durata di 15 anni, che accorpa i seguenti titoli abilitativi:

- a. autorizzazione agli scarichi idrici;
- b. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue;
- c. autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (articolo n. 269 del DLgs n. 152/2006);
- d. autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera (articolo n.272 del DLgs n. 152/2006);
- e. comunicazione o nulla osta sull'impatto acustico;
- f. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- g. comunicazione in materia di rifiuti.

Precisa l'ambito di applicazione delle disposizioni - che riguardano sia le piccole e medie imprese sia gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - e **di esclusione:**

- attività soggette ad AIA;
- progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui questa comprenda e sostituisca i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell'AUA;
- procedimento unico concernente l'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), sia relativamente alle autorizzazione unica che alle procedure semplificate.

Ribadisce i ruoli: la Provincia è l'autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, con responsabilità sui contenuti dell'autorizzazione, e assicura una funzione di coordinamento tra le diverse competenze di settore interne.

Il SUAP, quale unico punto di accesso per il richiedente, è il soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento.

Evidenzia gli elementi comuni alle tre modalità procedurali previste:

- procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA;
- procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA;
- procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni. Se l'attività è oggetto solo di una o più comunicazioni ovvero di autorizzazioni a carattere generale alle emissioni in atmosfera, il richiedente può non avvalersi dell'AUA, ma delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali. Resta l'obbligo di presentare al SUAP le relative comunicazioni o istanze di adesione alle autorizzazioni generali.

Individua le disposizioni transitorie:

¹ Queste prime indicazioni potranno essere modificate o aggiornate in relazione alle attività di confronto tra le Regioni e i Ministeri interessati o sulla base degli esiti dei lavori del Tavolo permanente, che la Regione intende attivare con Unioncamere Lombardia, Anci Lombardia, Unione delle Province Lombarde e associazioni di categoria.

- i procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'autorità competente prima dell'entrata in vigore del *Regolamento* saranno conclusi seguendo le normative settoriali vigenti al momento della presentazione della richiesta;
- nei casi di modifica sostanziale o di rinnovo di una delle autorizzazioni indicate ai punti a., c. ed e. di cui sopra, il richiedente deve necessariamente presentare istanza di AUA al momento della scadenza o modifica sostanziale di una di queste;
- in caso di attività soggette sia ad autorizzazione che a comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, è facoltà del richiedente, alla scadenza del primo titolo abilitativo, se costituito da comunicazione o autorizzazione generale, provvedere al rinnovo senza avvalersi dell'AUA.

Definisce i soggetti competenti in materia ambientale: per evitare l'esclusione dall'iter autorizzativo delle Società che gestiscono il servizio idrico integrato, in via interpretativa, chiarisce che per soggetti "competenti in materia ambientale" debbano intendersi tutti i soggetti che ad oggi intervengono nei procedimenti autorizzativi sostituiti dall'AUA.

Allegato 1 Procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

Illustra gli aspetti generali: la domanda è presentata, in via telematica, dal gestore dell'impianto/attività al SUAP, che la inoltra immediatamente al competente ufficio della Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale. Il SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e dei relativi allegati, finalizzata a valutare la procedibilità dell'istanza. La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il SUAP ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti.

Il SUAP, appurata, anche attraverso l'apporto della Provincia, la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento. Entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte del SUAP, il competente ufficio della Provincia raccoglie le eventuali richieste di integrazione dai diversi uffici responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette telematicamente, in un'unica soluzione, al SUAP, che a sua volta le inoltra al richiedente. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna al SUAP dei documenti integrativi; il richiedente può chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare. Se le integrazioni non vengono trasmesse, la domanda non può essere istruita; in questi casi il SUAP dà comunicazione di archiviazione al richiedente e alla Provincia.

Presenta le tre diverse modalità procedurali di applicazione dell'AUA, con l'ausilio di schemi di flusso.

In materia di sanzioni, stabilisce che, fino a diversa disposizione nazionale, continuano a valere le normative settoriali che a vario titolo disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA.

Prevede l'attivazione di un Tavolo di lavoro e di un **percorso di informazione e formazione** dei soggetti coinvolti.

Allegato 2 Modello generale AUA

Il modello semplificato ed unificato per la richiesta di AUA deve essere adottato con decreto Ministeriale. Nel frattempo resta valida la modulistica relativa ai 7 titoli abilitativi prevista dalle vigenti normative di settore e reperibile sui siti delle Province.

Al fine di garantire un'uniforme prima attuazione del *Regolamento* sul territorio regionale, Regione Lombardia rende disponibile sul portale regionale il *Modello generale di istanza di autorizzazione unica ambientale* (vedi "Primi indirizzi di Regione Lombardia"), che, fino a nuove disposizioni, potrà essere utilizzato dai gestori per la richiesta.

Fonte

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile

DPR n. 59 del 13/03/2013 – GU del 29/05/2013

CIRC R n. 19 del 05/08/2013, pubblicata sul sito

<http://www.reti.regione.lombardia.it> > Inquinanti da attività produttive > AUA - Autorizzazione Unica Ambientale

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati.

Sede Territoriale di Bergamo

Dirigente: Claudio Merati

Via XX Settembre, 18/a - 24122 Bergamo - Tel. 035/273221 - Fax 035/237794

spazioregione_bergamo@regione.lombardia.it

www.spazio.regione.lombardia.it - www.regione.lombardia.it